

**CONVENZIONE PER L'USO, LA CUSTODIA E LA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO
"CAMPO DI CALCIO" SITO AD ANGUILLARA VENETA IN VIA OLIMPIADI n° 38**

L'anno duemila venti, addì ____ del mese di _____, presso la sede legale della società A.S.P. S.R.L., tra:

— **La società patrimoniale A.S.P S.r.l.**, C.F e P.I. 04252610284 rappresentata dall'Amministratore Unico, dott. Osti Michelangelo, nato a Rovigo il 29/09/1949 e residente in Rovigo (Ro) Via Ghetto Vecchio, 49, domiciliato per la sua funzione presso la sede dell'ente in Anguillara Veneta, piazza De Gasperi n. 8,

e

— **L'Associazione Sportiva Dilettantistica _____**
con sede in _____ (_____) Via _____ n.____
C.F.: _____ e P.IVA _____
Rappresentata dal _____ sig. _____

PREMESSO CHE

→ L'utilizzo degli impianti sportivi di proprietà comunale senza rilevanza economica è definito dal Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 06 del 12.02.2001 secondo regole e criteri volti a consentire l'ottimizzazione dell'offerta della pratica sportiva e dei relativi costi gestionali, in un quadro normativo di riferimento costituito dall'art. 90 della legge n. 289/2002;

→ con delibera del C.C. n° 52 del 18.12.2007 gli impianti sportivi sono stati ceduti dall'Amministrazione Comunale in gestione alla propria società patrimoniale ASP S.r.l.;

→ con protocollo nr. 773/2020 è stato approvato l'avviso pubblico per la manifestazione di interesse ai fini dell'individuazione di un soggetto a cui affidare in uso, la custodia e la gestione degli impianti sportivi siti: in Anguillara veneta Via Olimpiadi e Via Sant'Antonio Abate n.1

TUTTO CIÒ PREMESSO

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1- Oggetto della convenzione

1. La società patrimoniale A.S.P. S.r.l., di seguito denominata " ASP", **concede** alla Associazione Sportiva Dilettantistica _____, di seguito definita "Custode", **l'uso e la custodia** di parte dell'impianto sportivo sito in Anguillara Veneta Via Olimpiadi n°38 costituito da:

A. Campo da calcio principale, regolamentare, omologato, dotato di impianto di irrigazione automatico e di impianto di illuminazione;

B. Fabbricato composto da tribuna scoperta, spogliatoi, infermeria, servizi igienici, locali tecnici;

C. Fabbricato adibito a locale bar;

D. Campo da calcio per allenamento, regolamentare e dotato di impianto di illuminazione;

E. Impianti tecnologici.

Il suddetto impianto viene concesso in uso all'Associazione Sportiva Dilettantistica per l'insegnamento e lo svolgimento della pratica calcistica per settore giovanile e dilettantistico.

Lo stato dei beni immobili e mobili costituenti l'impianto sportivo sopraccitato dovrà risultare da apposito verbale di consistenza redatto dal tecnico di ASP in contraddittorio con il Custode e sottoscritto tra le parti, entro un mese dalla stipula della presente convenzione.

Qualora nel corso della durata della convenzione dovessero essere realizzate o fornite ulteriori strutture od attrezzature, queste dovranno risultare da verbali integrativi ed il loro uso si intenderà accordato alle medesime condizioni previste nella presente convenzione, salvo diverso accordo tra le parti.

Art. 2 – Durata della convenzione

La presente convenzione ha durata dalla data di sottoscrizione per 3 (tre) anni con decorrenza dalla data di sottoscrizione.

Potrà essere eventualmente prorogata per un periodo massimo annuale e limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo affidatario.

Art. 3 – Accettazione dell'incarico per l'uso e la custodia

Il Custode accetta in uso il complesso immobiliare descritto al precedente Art. 1 allo scopo di favorire lo sviluppo della pratica dell'attività calcistica, compatibilmente con le destinazioni d'uso delle strutture e degli impianti e si obbliga ad utilizzarlo e custodirlo secondo le indicazioni di cui alla presente convenzione.

Art. 4- Informazione per gli utenti

Copia della presente convenzione deve essere esposta a cura del Custode all'interno del centro sportivo in apposita locandina; con le stesse modalità deve essere reso noto all'utenza il nominativo e il recapito dei responsabili della custodia dell'impianto, e la possibilità di indirizzare all'Amministrazione Comunale e alla società A.S.P. S.r.l. suggerimenti e reclami relativi al funzionamento dell'impianto, anche in relazione al programma di utilizzo proposto dallo stesso Custode.

Art. 5 – Compiti dell'ASP

1. Sono a carico di A.S.P. S.r.l. i seguenti interventi di manutenzione straordinaria, purché non conseguenti ad **incuria, dolo o mancata manutenzione ordinaria**:

- a. Modifiche o varianti strutturali e/o complementari ai locali o agli impianti per adeguamento alle norme di legge o per migliorata funzionale;
- b. Sistemazione o sostituzione delle coperture, delle lattonerie e degli infissi;
- c. Sostituzione delle apparecchiature impiantistiche e delle attrezzature sportive non più utilizzabili per vetustà o usura nonché per adeguamento alle normative vigenti;
- d. Fornitura della vernice per le attività di tinteggiatura dei locali interni ed esterni;
- e. Fornitura dei prodotti per la concimazione e la risemina del campo da calcio;
- f. Rifacimento di lastricati, pavimentazioni, marciapiedi e rivestimenti interni ed esterni.

2. E' a carico dell'ASP la manutenzione ordinaria e programmata dei sistemi antincendio e dell'impianto di riscaldamento.

3. E' a carico dell'ASP il pagamento delle utenze quali acqua, energia elettrica e gas fino ad un **importo massimo forfettario di € 20.000,00** iva compresa;

5. assumere a proprio carico le spese di manutenzione ordinaria e l'acquisto dei materiali necessari per il funzionamento del defibrillatore, previo cessione dell'associazione sportiva ad A.S.P. dell'attrezzatura;

5. Ogni altro intervento non compreso fra quelli precedentemente indicati è a carico del Custode;

Art. 6. – Compiti del Custode

1. Il Custode si obbliga:

a) a sottoscrivere entro il termine fissato dall'ASP il verbale di consegna riportante lo stato di consistenza degli immobili, degli impianti e delle attrezzature;

b) a non svolgere nell'impianto sportivo alcuna attività che contrasti con le prescrizioni della presente convenzione, salvo preventivo consenso dell'Amministrazione e dell'ASP;

c) ad assumere la custodia e la sorveglianza di parte dell'impianto sportivo, descritto al precedente art. 1, dei relativi impianti tecnologici e attrezzature nello stato in cui si trovano all'atto della consegna ed a rispondere del loro deterioramento doloso o colposo o di eventuali smarrimenti avvenuti durante i periodi di utilizzo.

d) ad acconsentire, nei momenti in cui sta utilizzando l'impianto, l'eventuale uso della pista di atletica solo alle persone dotate di apposita autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione Comunale e dall'ASP;

e) ad acconsentire l'uso del campo sportivo da allenamento ai residenti del Comune di Anguillara Veneta, i quali, durante l'utilizzo saranno diretti responsabili dei danni e di eventuali sinistri che dovessero accadere. Resta inteso che, rimane in custodia e di responsabilità del Custode l'impianto adibito ad allenamento durante il suo utilizzo da parte della società sportiva;

f) a segnalare immediatamente all'Amministrazione e all'ASP tutte le circostanze e i fatti che possano pregiudicare il regolare svolgimento delle attività;

g) a tenere indenne l'Amministrazione e l'ASP da qualunque azione che possa essere intentata da terzi per il risarcimento dei danni da responsabilità civile conseguenti all'uso dell'impianto per lo svolgimento delle proprie specifiche attività

h) a segnalare all'Amministrazione e all'ASP la necessità di interventi straordinari alle strutture ed agli impianti nonché le situazioni e circostanze che richiedano adempimenti da parte della stessa ASP al fine di non compromettere le condizioni di sicurezza degli stessi ai sensi delle norme vigenti in materia;

i) ad effettuare gli interventi ed a sostenere le spese per la pulizia e per la manutenzione ordinaria, necessarie ed indispensabili per il buon funzionamento e la conservazione degli immobili e degli impianti oggetto della presente convenzione, così come specificato all'articolo successivo;

j) ad assicurare regolarità, sicurezza ed efficienza prestazionale ad impianti ed attrezzature in oggetto indicati;

k) a garantire, durante lo svolgimento delle proprie attività, l'immediato allertamento dei servizi di pronto intervento e di assistenza medica nei casi di urgenza, nonché una continua e attenta sorveglianza igienica e comportamentale dei frequentatori dell'impianto durante lo svolgimento delle proprie attività;

l) a limitare l'accesso all'impianto ad un numero adeguato di utenti, in base alla sua capacità ricettiva, ai sensi delle vigenti disposizioni in merito alla vigilanza igienico-sanitaria e di sicurezza e prevenzione degli infortuni, assumendosi ogni responsabilità per incidenti o danni causati da sovraffollamento;

m) ad effettuare tutte le attività strumentali, connesse o complementari all'uso e la custodia oggetto della convenzione, quantunque non ivi espressamente indicate, e comunque eseguire le manutenzioni e riparazioni non poste a carico dell'ASP senza pretendere alcun genere di rimborso, e/o indennizzo.

n) formare uno o più soggetti che, all'interno dell'impianto sportivo, per disponibilità, presenza temporale e presunta attitudine, appaiono i più idonei al svolgere il compito di "primo soccorso" attraverso il Defibrillatore Semiautomatico Esterno (DAE), comunicandone i nominativi al Gestore

2. E' fatto divieto al Custode di manomettere, anche temporaneamente e per esigenze organizzative proprie, gli impianti presenti e di effettuare variazioni alle strutture esistenti o

crearne di nuove senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione dell' ASP, che si riserva il diritto di indicare un proprio tecnico per la sorveglianza dei lavori.

3. E' impegno del "custode" provvedere allo sfalcio periodico e sistematico di tutto il manto erboso dell'impianto. Per tale servizio A.S.P. S.r.l. riconosce, previa presentazione della fattura, **un importo forfettario a favore del "custode" dell'importo di € 3.500.**

Art. 7 – Manutenzione ordinaria a carico del Custode

1. Il Custode è tenuto ad eseguire le seguenti attività:

- pulizia e disinfezione di spogliatoi e servizi igienici dopo ogni uso effettuato;
- accensione e spegnimento dell'impianto termico degli spogliatoi e dell'impianto d'illuminazione notturna quando necessario;
- irrigazione del terreno di gioco quando necessario;
- segnatura con idonea vernice delle linee del campo;
- sistemazione ad ogni fine partita delle zone più danneggiate del campo da calcio principale con ripristino delle zolle erbose ed eventuale rullatura;
- svuotamento dei cestini raccogli rifiuti;
- lavaggio e pulizia delle superfici vetrate degli spogliatoi e rimozione delle ragnatele quando necessario;
- tinteggiatura delle pareti interne di spogliatoi e locali in genere quando necessario;
- ispezioni periodiche della centrale termica con verifica delle temperature impostate per il riscaldamento di ambienti e produzione acqua calda sanitaria;
- verifica funzionale delle lampade, prese e spine ed eventuale sostituzione di quelle danneggiate;
- controllo periodico dell'efficienza di docce, wc, lavandini, rubinetterie nonché delle relative condotte di scarico ed esecuzione di spurghi e disinfezioni e sostituzione delle parti danneggiate;
- eseguire piccole riparazioni delle apparecchiature manomesse e di vetri ed infissi danneggiati;
- effettuare piccole modifiche agli impianti (previo nulla-osta comunale) per proprie esigenze organizzative;
- risemina nelle zone più colpite almeno una volta all'anno nel periodo di riposo del campo principale;
- concimazione del campo principale almeno due volte all'anno;
- rullatura del campo principale nel periodo invernale e primaverile;
- impedire che durante gli allenamenti e le partite i calciatori vadano sulla pista di atletica con le scarpe da calcio;
- acquistare prodotti per la pulizia e la manutenzione quali disinfettanti, cloro, lubrificanti, detersivi, accessori idraulici ed elettrici, ecc.;
- mantenimento in perfetto stato (pulizia, disinfezione, ecc.) della infermeria e degli spogliatoi garantendo costantemente la dotazione di farmaci prevista per legge;

2. Il Custode è tenuto a provvedere, ai fini della gestione, all'acquisto di materiali di consumo e delle forniture strumentali adeguati per numero, caratteristiche e dimensioni, ad un corretto espletamento dell'attività, quantunque non indicate nella presente convenzione, senza che per ciò possa pretendere alcun genere di rimborso o indennizzo dall'ASP.

3. Per la manutenzione ordinaria degli impianti e delle attrezzature sportive e del verde, il Custode potrà avvalersi delle prestazioni specialistiche di terzi, restando, l'Amministrazione e l'ASP, estranee da qualsiasi rapporto con essi ed indenni e sollevate da ogni e qualsiasi responsabilità.

Allo scopo di poter constatare l'effettivo stato di conservazione e di manutenzione dell'impianto sportivo il Custode consentirà in qualsiasi momento l'accesso ad incaricati dell'Amministrazione e/o dell'ASP per i relativi controlli.

L'ASP ha la facoltà di ordinare e fare eseguire d'ufficio, con oneri finanziari a carico del Custode, i lavori necessari per il regolare funzionamento dell'impianto qualora il predetto Custode, appositamente diffidato, non vi ottemperi nel termine assegnatogli.

Art. 8 – Personale

1. Il personale, dipendente, incaricato, volontario o comunque impiegato nelle attività oggetto della presente convenzione dal Custode, deve tenere un comportamento serio, civile e corretto e deve essere fornito di idonei elementi di riconoscimento.

Il Custode deve consegnare al responsabile del servizio dell'Amministrazione e dell'ASP l'elenco dei nominativi del personale adibito alle attività di cui sopra, a comunicare tempestivamente eventuali variazioni, ed a sostituire il personale giudicato inadatto per scarsa capacità professionale o per comportamento non confacente alle esigenze di una buona gestione.

Art. 9 – Responsabilità

1. Il Custode è responsabile della custodia e della costante vigilanza della parte di impianto sportivo, di cui al precedente art. 1, esclusivamente durante l'uso e nei casi di mancata chiusura di portoni e cancelli di accesso dall'esterno.

2. Il Custode si deve assicurare che gli utenti iscritti ad altre Associazioni o privati cittadini che chiedono l'uso della pista di atletica durante e per il tempo della sua presenza, siano muniti di apposita autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione Comunale pena l'impedimento.

3. Il Custode assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o danni arrecati a persone o cose durante l'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione:

- è pertanto tenuto a stipulare contratto per l'assicurazione della responsabilità civile verso terzi, con massimali di garanzia non minori di €. 1.500.000,00 per sinistro, con limite di € 300.000,00 per danni a persone e €. 150.000,00 per danni a cose;
- è altresì tenuto a stipulare contratto assicurativo per danni/atti vandalici/incendio a garanzia della struttura e delle attrezzature

Copia delle predette assicurazioni dovranno essere consegnate ad ASP entro 30 giorni dalla stipula della presente convenzione.

Art. 10 – Tutela degli addetti

1. L'ASP e l'Amministrazione restano estranee a qualunque rapporto fra il Custode ed il personale da esso dipendente o socio o volontario o comunque impiegato nelle attività oggetto della convenzione.

2. Il Custode si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e soci in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

Il Custode si impegna a stipulare adeguata copertura assicurativa per i volontari impegnati nelle attività oggetto della presente convenzione contro infortuni e malattie, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 11 – Finalità di utilizzo dell'impianto sportivo

1. L'uso dell'impianto sportivo è acconsentito in via prioritaria al Custode per l'organizzazione dell'attività calcistica, sia formativa di base che agonistica, a favore prevalentemente dei residenti nel Comune di Anguillara Veneta ed in particolare delle fasce giovanili, secondo il programma di attività presentate all'Amministrazione all'inizio di ogni anno sportivo. Il Custode si obbliga ad acconsentire l'uso gratuito dell'impianto agli studenti della scuola primaria di 1° e 2° grado del Comune di Anguillara Veneta senza limitazioni di sorta.

2. Il calendario di apertura e gli orari di accesso all'impianto verranno concordati tra l'Amministrazione, l'ASP e il Custode in base al programma annuale di utilizzo.

3. L'Amministrazione si riserva l'utilizzo gratuito dell'impianto sportivo, senza alcun diritto di veto da parte del Custode, per almeno sei manifestazioni annuali di carattere sportivo, ricreativo o culturale organizzate direttamente dal Comune o patrocinate dallo stesso senza vincoli di durata. Le date di svolgimento delle manifestazioni, se non già concordate in sede di programmazione annuale, verranno comunicate con un preavviso di almeno 15 giorni al Custode, che è tenuto a collaborare per il buon risultato degli eventi.

4. Il Custode, compatibilmente con il proprio programma di attività, acconsente l'uso dell'impianto a terzi che ne abbiano titolo in quanto autorizzati dall'Amministrazione, intesi come altre Società o Associazioni sportive locali, per il solo esercizio di attività e manifestazioni sportive e dietro corresponsione delle tariffe d'uso previste dall'Amministrazione.

Art. 12 - Proventi e tariffe

1. Nei casi in cui gli impianti vengono concessi in uso a pagamento ad altre Associazioni, spettano al Custode i proventi relativi alle attività, eventualmente svolte dal proprio personale, che concorrono alla determinazione della tariffa complessiva applicata dall'Amministrazione.

2. Il Custode potrà riscuotere i suddetti proventi secondo modalità concordate con l'ASP e comunque in ottemperanza alle norme fiscali vigenti.

Art. 13 – Pubblicità

1. Nell'impianto sportivo possono essere esposti messaggi pubblicitari finalizzati alla sponsorizzazione delle attività sportive svolte dal Custode, al quale competono in esclusiva i relativi introiti ed ogni eventuale costo di allestimento.

A tal fine il Custode dovrà sottoporre all'approvazione del competente organo comunale un progetto comprendente la tipologia del messaggio pubblicitario, la descrizione del supporto espositivo, l'ubicazione e la durata dell'esposizione.

Ogni concessione pubblicitaria o l'eventuale contratto stipulato dal Custode con agenzia specializzata dovrà avere la stessa scadenza della presente convenzione.

2. L'Amministrazione si riserva il diritto di veto per ogni forma di pubblicità che costituisca violazione di legge o che a proprio insindacabile parere contrasti con la sensibilità della cittadinanza. E' parimenti vietata la pubblicità elettorale o comunque di partiti o formazioni politiche.

3. Per quanto qui non specificato si rinvia alla normativa legislativa e regolamentare vigente in materia. Si dà atto che ai sensi dell'art. 90, comma 11 bis, della legge 289/2002* e dell'art. 1, comma 128, della legge 266/2005** l'attività pubblicitaria realizzata dalla Società/Associazione sportiva dilettantistica all'interno dell'impianto sportivo in oggetto è esente dall'imposta di pubblicità, salvo integrazioni e/o modifiche alla normativa vigente.

Art. 14 – Rendiconto della gestione

1. Il Custode si obbliga a fornire annualmente, di norma entro il mese di luglio, un rendiconto economico della conduzione dell'impianto sportivo indicante entrate e uscite, e corredato da una relazione riassuntiva relativa a:

- utilizzo dell'impianto da parte di altre società/associazioni;
- attività o manifestazioni svolte direttamente;
- interventi di manutenzione effettuati.

Art. 15 – Verbale di restituzione

1. All'atto della riconsegna all'ASP dell'impianto sportivo e dei relativi beni mobili deve essere redatto, a cura del Custode ed in contraddittorio con il responsabile dell'ASP, processo verbale di restituzione da cui si evinca lo stato di conservazione dei beni.

2. I beni mobili ed immobili oggetto della presente convenzione dovranno essere riconsegnati allo scadere della convenzione nello stato in cui si trovavano all'atto della consegna, salvo il normale deterioramento d'uso. Gli eventuali danni e/o deterioramenti provocati da incuria o da

negligenza o da arbitrarie distrazioni nell'uso dovranno obbligatoriamente essere risarciti dal Custode uscente all'ASP.

Art. 16 – Divieto di cessione

1. E' vietata la cessione totale o parziale di attività oggetto della presente convenzione.
2. E' ammessa la possibilità di affidare a terzi talune attività connesse, funzionali e pertinenti alla gestione dell'impianto sportivo che richiedano capacità professionali, tecniche ed imprenditoriali specifiche, a condizione che l'affidatario sia in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'esecuzione dell'attività. Anche in tale caso il Custode rimane direttamente responsabile nei confronti dell'ASP e dell'Amministrazione per l'attività svolta.

Art. 17 –Risoluzione della convenzione

Oltre alle cause di risoluzione di cui all'art. 1453 del codice civile, sarà motivo di risoluzione della presente convenzione il verificarsi di uno dei seguenti casi:

- a) sospensione delle attività d'uso, di manutenzione e di pulizia;
- b) mancata sostituzione del personale privo dei requisiti prescritti per lo svolgimento delle attività in questione o che si sia reso responsabile di comportamento scorretto nei confronti degli utenti;
- c) accertata violazione di norme e clausole contrattuali regolanti il rapporto con il personale adibito ai servizi, e mancata stipulazione delle polizze assicurative a favore del personale volontario impiegato;
- d) scioglimento o cessazione della Società/Associazione o altre modifiche societarie tali da non garantire la corretta gestione dell'impianto;
- e) cessione a terzi in toto o in parte della presente convenzione;
- f) gravi o reiterate inosservanze a quanto prescritto dalla presente convenzione;
- g) mancata presentazione delle garanzie assicurative previste dalla presente convenzione nei termini ivi previsti.

Art. 18 – Recesso.

1. E' facoltà di ciascuna delle parti recedere dalla convenzione dandone comunicazione all'altra parte con lettera raccomandata almeno sei mesi prima.
- 2) L'ASP potrà inoltre recedere dalla convenzione, con preavviso non minore di due mesi comunicato con lettera raccomandata, per sopraggiunti motivi di pubblico interesse o in attuazione di disposizioni normative obbligatorie che comportino la cessazione dell'uso e/o della custodia.
- 3) Il Custode potrà recedere dalla convenzione per sopravvenuta e comprovata impossibilità ad adempiere agli obblighi contrattuali, con preavviso non minore di due mesi mediante comunicazione con lettera raccomandata.

Art. 19 – Foro competente

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all'applicazione della presente convenzione, che non possa essere risolta in via bonaria tra le parti, è competente il foro di Padova.

Art. 20 – Disposizioni finali

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si rinvia alle norme vigenti in materia.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per A.S.P. S.r.l.
Amministratore Unico

Per il Gestore
